

Regione del Veneto
AZIENDA U.L.S.S. N. 6 EUGANEA
www.aulss6.veneto.it – P.E.C.: protocollo.aulss6@pecveneto.it
Via Enrico degli Scrovegni n. 14 – 35131 PADOVA
Cod. Fisc. / P. IVA 00349050286
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
UOC SERVIZIO VETERINARIO DI SANITA' ANIMALE

Prot. n. 0173962/XII.14

Padova, 14 novembre 2023

Ordinanza 01/2023/IA/ZPS

ALLA REGIONE DEL VENETO
AREA SANITA' E SOCIALE
DIREZIONE PREVENZIONE SICUREZZA
ALIMENTARE VETERINARIA
U.O. VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE
VENEZIA

PEC: area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it

AL SERVIZIO VETERINARIO
DELL'AZIENDA ULSS 5 POLESANA
PEC: protocollo.aulss5@pecveneto.it

AI COMUNI DI
ESTE este.pd@legalmailpa.it
BAONE baone.pd@cert.ip-veneto.net
BARBONA comune.barbona.pd@pecveneto.it
VESCOVANA vescovana.pd@cert.ip-veneto.net
STANGHELLA stanghella.pd@cert.ip-veneto.net
GRANZE granze.pd@cert.ip-veneto.net
SOLESINO solesino.pd@cert.ip-veneto.net
MEGLIADINO SAN VITALE
protocollo.comune.megliadinov.pd@pecveneto.it
VIGHIZZOLO D'ESTE
protocollo@comune.vighizzolo.pd.it
PIACENZA D'ADIGE
messo@pec.comune.piacenza-d-adige.pd.it
VILLA ESTENSE villaestense.pd@legalmailpa.it
MONSELICE monselice.pd@cert.ip-veneto.net
BORG VENETO
protocollopec@comune.borgoveneto.pd.it
CARCERI carceri.pd@cert.ip-veneto.net
SANT'ELENA santelena.pd@cert.ip-veneto.net
PONSO ponso.pd@cert.ip-veneto.net
OSPEDALETTO EUGANEO
comune.ospedalettoeuganeo@certificata.com
SANT'URBANO comune.santurbano.pd@legalmail.it

AI RAPPRESENTANTI DELLA FILIERA AVICOLA
UNAITALIA: unaitalia@legalmail.it
ASSOAVI: assoaviuovascarl@pec.it
AVA: associazionevenetaavicoltori@pec.it
COLDIRETTI PD veneto@pec.coldiretti.it
CIA PD
PEO: ciapadova@ciapadova.it

CONFAGRICOLTURA PD
PEO segreteria@unioneagricoltori.pd.it

e, p.c.

AL MINISTERO DELLA SALUTE
DGSAFV- Ufficio III
PEC: dgsa@postacert.sanita.it

ALL'ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
DELLE VENEZIE
CENTRO DI REFERENZA NAZIONALE PER
L'INFLUENZA AVIARIA E LA MALATTIA DI
NEWCASTLE
LEGNARO (PD)
PEC: izsvenezie@legalmail.it

AI SERVIZI VETERINARI DELLE AZIENDE ULSS
REGIONE VENETO – LORO SEDI

AL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI
PREVENZIONE

AL COMANDO COMPAGNIA CARABINIERI
ESTE (PD)
PEC: tpd26355@pec.carabinieri.it

Oggetto: Influenza Aviaria: Misure di restrizione a seguito di un focolaio nel Comune di Sant'Urbano.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO VETERINARIO DI SANITA' ANIMALE

VISTA la nota dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie – Centro di Referenza Nazionale per l'Influenza Aviaria e la Malattia di Newcastle del 13.11.2023, con la quale viene comunicata una positività per virus dell'influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) sottotipo H5N1 in tamponi oro-faringei prelevati in un allevamento di tacchini da carne con codice aziendale IT084PD024 sito nel Comune di Sant'Urbano (PD);

VISTO il proprio provvedimento prot. n. **0173811 del 14.11.2023** con il quale viene disposta la conferma di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) sottotipo H5N1 in Comune di Sant'Urbano e conseguente sequestro abbattimento e distruzione dell'intero effettivo dell'allevamento di tacchini da carne risultato infetto;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/429 del 9 marzo 2016 relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale;

VISTO il Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;

VISTO il Regolamento (UE) 2020/687 del 17 dicembre 2019 che riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie;

VISTO il D.Lgs. 2 febbraio 2021, n. 27 finalizzato ad adeguare e raccordare le disposizioni nazionali vigenti alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625;

VISTO il D.Lgs. 5 agosto 2022, n. 136 relativo alla prevenzione e al controllo della malattie animali trasmissibili agli animali e all'uomo;

Responsabile del Procedimento: Dott. Anselmo Ferronato
PADOVA Via Frà Paolo Sarpi, 76/a
Segreteria: Tel. 049 5495219 - e-mail: direzione_svet@aulss6.veneto.it

RILEVATO che i virus influenzali aviari ad alta e bassa patogenicità hanno determinato, nel corso degli anni, epidemie di particolare gravità, dimostrando la capacità di diffondersi rapidamente fra gli allevamenti avicoli del territorio circostante;

CONSIDERATO indispensabile attivare in tempi rapidi adeguate misure di controllo ed eradicazione per contenere l'eventuale diffusione del virus dell'influenza aviaria nel territorio regionale, ai sensi delle citate disposizioni comunitarie;

ACQUISITA la delega della funzione di Autorità competente ai sensi dell'art. 2 comma 1 del Decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27 nel settore della "salute animale" giusta disposizione del Direttore Generale di questa Azienda ULSS n. 6 Euganea di prot. n. 55069 del 8 aprile 2021;

DISPONE

per le motivazioni di cui alle premesse che costituiscono parte integrante del presente provvedimento

L'ISTITUZIONE DELLA ZONA DI PROTEZIONE (ZP)

con un **raggio di 3 Km dall'allevamento** codice aziendale IT084PD024 nel Comune di Sant'Urbano (PD), in conformità a quanto previsto dall'art. 21, comma 1, lettera a) del Regolamento delegato (UE) 2020/687. La zona di protezione comprende gli allevamenti avicoli in **mappa** ed elencati nell'**Allegato A**, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

A. MISURE DA APPLICARE NELLA ZONA DI PROTEZIONE (ZP)

Nella zona di protezione, si applicano le misure previste dall'art. 22 e dagli artt. dal 24 al 27 del Regolamento delegato (UE) 2020/687:

1. l'autorità competente esegue ed aggiorna il censimento degli allevamenti ricadenti nella ZP;
2. l'autorità competente può, al fine di prevenire la diffusione della malattia e in base alle informazioni epidemiologiche o ad altri dati, effettuare l'abbattimento preventivo (art. 12, paragrafi 1 e 2 reg. UE 2020/687), o la macellazione degli animali detenuti delle specie elencate negli stabilimenti (allevamenti) situati nella zona soggetta a restrizioni;
3. sono vietati la movimentazione e il trasporto tra aziende di pollame, altri volatili in cattività, di pollastre, di pulcini di un giorno, di uova e di carcasse, salvo nei casi in cui l'autorità competente Regionale conceda specifiche deroghe, come descritto al punto C;
4. l'autorità competente, in base ad un'analisi del rischio, dispone e supervisiona lo smaltimento delle carcasse delle specie sensibili (uccelli) in conformità al regolamento (CE) n. 1069/2009;
5. sono vietati, salvo diversa indicazione da parte dell'autorità competente in accordo con l'autorità regionale, la rimozione o lo spargimento del letame e dei liquami provenienti dalle aziende avicole ubicate in zona di protezione, che devono essere opportunamente stoccati e riparati;
6. l'autorità competente impone condizioni specifiche per il trasporto di animali e prodotti attraverso la zona di protezione affinché avvenga:
 - a. senza soste o operazioni di scarico nella zona stessa;
 - b. privilegiando le principali vie di comunicazione stradale o ferroviaria;
 - c. evitando le vicinanze di stabilimenti che detengono animali delle specie sensibili;
7. qualsiasi prelievo di campioni per fini diversi dalla conferma o dall'esclusione dell'influenza aviaria negli stabilimenti che detengono animali delle specie sensibili situati nella zona di protezione è soggetto all'autorizzazione dell'autorità competente;
8. l'autorità competente si assicura che i mezzi di trasporto utilizzati per i movimenti di animali detenuti delle specie sensibili e dei relativi prodotti da, verso e attraverso la zona di protezione e al suo interno siano:
 - a. costruiti e mantenuti in modo da evitare perdite o fughe di animali, prodotti o qualsiasi elemento che comportino un rischio per la sanità animale;
 - b. puliti e disinfettati immediatamente dopo ogni trasporto di animali, prodotti o elementi che comportino un rischio per la sanità animale conformemente all'allegato IV del Reg. UE 687/2020; le pulizie e le disinfezioni dei mezzi di trasporto devono essere adeguatamente documentate ed eseguite conformemente alle istruzioni o alle procedure previste dall'autorità competente utilizzando biocidi adeguati a garantire la distruzione dell'agente patogeno dell'influenza aviaria.

B. MISURE DA APPLICARE NEGLI ALLEVAMENTI SITI NELLA ZONA DI PROTEZIONE

Responsabile del Procedimento: Dott. Anselmo Ferronato

PADOVA Via Frà Paolo Sarpi, 76/a

Segreteria: Tel. 049 5495219 - e-mail: direzione_svet@aulss6.veneto.it

Gli operatori assicurano che:

1. gli animali delle specie sensibili siano tenuti separati dagli animali selvatici e da tutti gli altri animali;
2. venga monitorata la mortalità e i dati produttivi dello stabilimento e sia notificata immediatamente all'autorità competente ogni variazione significativa;
3. siano impiegati adeguati mezzi di controllo di insetti, roditori e altri vettori di malattie;
4. chiunque entri od esca dalle aziende avicole applichi adeguate misure di biosicurezza volte ad impedire la diffusione dell'influenza aviaria;
5. siano utilizzati adeguati mezzi di disinfezione agli ingressi e alle uscite degli stabilimenti.

L'ISTITUZIONE DELLA ZONA DI SORVEGLIANZA (ZS)

con un raggio di **10 Km dall'allevamento** codice aziendale IT084PD024 nel Comune di Sant'Urbano (PD), in conformità a quanto previsto dall'art. 21, comma 1, lettera b) del Regolamento delegato (UE) 2020/687. La zona di sorveglianza comprende gli allevamenti avicoli in **mappa** ed elencati nell'**Allegato B**, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

C. MISURE DA APPLICARE NELLA ZONA DI SORVEGLIANZA

Nella zona di sorveglianza, si applicano le misure previste dall'art. 22 e dagli artt. dal 40 al 42 del Regolamento delegato (UE) 2020/687:

1. l'autorità competente esegue ed aggiorna il censimento degli allevamenti ricadenti nella ZS;
2. l'autorità competente può, al fine di prevenire la diffusione della malattia e in base alle informazioni epidemiologiche o ad altri dati, effettuare l'abbattimento preventivo (art. 12, paragrafi 1 e 2 reg. UE 2020/687), o la macellazione degli animali detenuti delle specie elencate negli stabilimenti (allevamenti) situati nella zona soggetta a restrizioni;
3. sono vietati la movimentazione e il trasporto tra aziende di pollame, altri volatili in cattività, di pollastre, di pulcini di un giorno e di uova;
4. è vietato il trasporto di pollame, di pollastre, di pulcini di un giorno, di uova verso aziende, macelli o centri di imballaggio o stabilimenti per la fabbricazione di ovo prodotti ubicati all'esterno della zona di Sorveglianza, salvo nei casi in cui l'autorità competente Regionale conceda specifiche deroghe, come descritto al punto C;
5. i sottoprodotti di origine animale spostati al di fuori della zona di sorveglianza sono accompagnati da un certificato sanitario rilasciato da un veterinario ufficiale in cui si dichiara che essi sono autorizzati allo spostamento;
6. sono vietati, salvo diversa indicazione da parte dell'autorità competente in accordo con l'autorità regionale, la rimozione o lo spargimento del letame e dei liquami provenienti dalle aziende avicole ubicate in zona di sorveglianza, che devono essere opportunamente stoccati e riparati;
7. l'autorità competente impone condizioni specifiche per il trasporto di animali e prodotti attraverso la zona di sorveglianza affinché avvenga:
 - c. senza soste o operazioni di scarico;
 - d. privilegiando le principali vie di comunicazione stradale o ferroviaria;
 - e. evitando le vicinanze di stabilimenti che detengono animali delle specie sensibili;
8. l'autorità competente si assicura che i mezzi di trasporto utilizzati per i movimenti di animali detenuti delle specie sensibili e dei relativi prodotti da, verso e attraverso la zona di sorveglianza e al suo interno siano:
 - a. costruiti e mantenuti in modo da evitare perdite o fughe di animali, prodotti o qualsiasi elemento che comportino un rischio per la sanità animale;
 - b. puliti e disinfettati immediatamente dopo ogni trasporto di animali, prodotti o elementi che comportino un rischio per la sanità animale conformemente all'allegato IV del Reg. UE 687/2020; le pulizie e la disinfezione dei mezzi di trasporto devono essere adeguatamente documentate ed eseguite conformemente alle istruzioni o alle procedure previste dall'autorità competente utilizzando biocidi adeguati a garantire la distruzione dell'agente patogeno dell'influenza aviaria.

D. MISURE DA APPLICARE NEGLI ALLEVAMENTI SITI NELLA ZONA DI SORVEGLIANZA

Gli operatori assicurano che:

1. gli animali delle specie sensibili siano tenuti separati dagli animali selvatici e da tutti gli altri animali;

Responsabile del Procedimento: Dott. Anselmo Ferronato

PADOVA Via Frà Paolo Sarpi, 76/a

Segreteria: Tel. 049 5495219 - e-mail: direzione_svet@aulss6.veneto.it

2. venga monitorata la mortalità e i dati produttivi dello stabilimento e sia notificata immediatamente all'autorità competente ogni variazione significativa;
3. siano impiegati adeguati mezzi di controllo di insetti, roditori e altri vettori di malattie;
4. chiunque entri od esca dalle aziende avicole applichi adeguate misure di biosicurezza volte ad impedire la diffusione dell'influenza aviaria;
5. siano utilizzati adeguati mezzi di disinfezione agli ingressi e alle uscite degli stabilimenti.

E. DEROGHE

Le deroghe ai divieti di cui alle zone di Protezione e Sorveglianza sono rilasciate dall'autorità competente Regionale, in conformità al decreto legislativo 136/2022 del 5 agosto 2022 e sulla base dei criteri stabiliti dal Reg. (UE) 2020/687, sentito il Centro di Referenza Nazionale per l'Influenza Aviaria c/o l'IZSve, secondo la procedura seguente:

- tutte le richieste di deroga devono essere inviate con congruo anticipo via email all'autorità regionale U.O. VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE - VENEZIA;
- ogni richiesta deve indicare:
 - motivo movimentazione (macellazione/da vita, ...);
 - cod.az. azienda di partenza; macello (o codice azienda) di destinazione;
 - numero e specie di volatili/prodotti (uova) da movimentare;
 - data prevista per la movimentazione.

AVVERTENZE

Sono fatte salve le ulteriori misure di prevenzione e controllo dei virus influenzali aviari di cui ai provvedimenti regionali e nazionali vigenti.

Negli allevamenti ricadenti nella Zona di Protezione (ZP), sono immediatamente applicabili le misure di cui ai punti A e B del presente dispositivo che restano in vigore per almeno 21 giorni dalla data del completamento delle operazioni preliminari di pulizia e disinfezione effettuate nella azienda infetta. Decorso tale termine si applicano le disposizioni previste per la Zona di Sorveglianza di cui ai punti C e D del dispositivo per ulteriori 9 giorni (cfr allegato X Regolamento (UE) 2020/687).

Negli allevamenti ricadenti nella Zona di Sorveglianza sono immediatamente applicabili le misure di cui ai punti C e D del presente dispositivo che restano in vigore per almeno 30 giorni dalla data del completamento delle operazioni preliminari di pulizia e disinfezione effettuate nella azienda infetta (cfr allegato XI Regolamento (UE) 2020/687).

I veterinari ufficiali competenti per territorio sono incaricati della vigilanza e del controllo delle misure previste dal presente provvedimento.

I contravventori alle presenti disposizioni saranno puniti a termini di legge.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR ai sensi del D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla data di notifica.

Il presente provvedimento per la sua diffusione sarà oggetto di pubblicazione nei siti istituzionali dell'Azienda ULSS 6 Euganea e dei Comuni interessati e trasmesso ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs. 136/2022 alla Regione Veneto U.O Veterinaria e Sicurezza Alimentare e al Servizio Veterinario dell'Azienda ULSS 5 Polesana interessato per territorio di competenza alla istituenda Zona di Sorveglianza.

IL DIRETTORE
Dr. Anselmo Ferronato
(documento firmato digitalmente)

ALLEGATO A - Zona di Protezione

La Zona di Protezione comprende gli allevamenti contraddistinti dai seguenti codici aziendali:

CODICE_AZIEN- DA	COMUNE
084PD024	SANT'URBA- NO
084PD005	SANT'URBA- NO
084PD043	SANT'URBA- NO
084PD010	SANT'URBA- NO
084PD094	SANT'URBA- NO
084PD106	SANT'URBA- NO
084PD065	SANT'URBA- NO

ALLEGATO B – Zona di Sorveglianza

La Zona di Sorveglianza comprende gli allevamenti contraddistinti dai seguenti codici aziendali:

CODICE_AZIE NDA	COMUNE
097PD004	VESCOVANA
010PD020	BARBONA
084PD061	SANT'URBANO
102PD004	VILLA ESTENSE
084PD080	SANT'URBANO
098PD020	VIGHIZZOLO D'ESTE
084PD021	SANT'URBANO
083PD001	SANT'ELENA
097PD005	VESCOVANA
102PD014	VILLA ESTENSE
098PD019	VIGHIZZOLO D'ESTE
097PD056	VESCOVANA
084PD019	SANT'URBANO
022PD003	CARCERI
067PD003	PONSO
067PD009	PONSO
022PD030	CARCERI
067PD004	PONSO
043PD024	GRANZE
043PD024	GRANZE
043PD024	GRANZE
067PD010	PONSO
067PD017	PONSO
059PD058	OSPEDALETTO EUGA- NEO
067PD019	PONSO

CODICE_AZIENDA	COMUNE
067PD015	PONSO
083PD012	SANT'ELENA
067PD012	PONSO
097PD002	VESCOVANA
067PD065	PONSO
010PD024	BARBONA
067PD038	PONSO
097PD001	VESCOVANA
062PD024	PIACENZA D'ADI- GE
062PD024	PIACENZA D'ADI- GE
062PD024	PIACENZA D'ADI- GE
067PD019	PONSO
055PD128	MONSELICE
043PD026	GRANZE
043PD010	GRANZE
037PD154	ESTE
037PD019	ESTE
037PD046	ESTE
067PD018	PONSO
088PD047	STANGHELLA
009PD001	BAONE
037PD047	ESTE
087PD021	SOLESINO
081PD003	BORGO VENETO
081PD003	BORGO VENETO

059PD099	OSPEDALETTO EUGA- NEO
037PD106	ESTE
037PD106	ESTE
055PD112	MONSELICE
055PD125	MONSELICE
087PD031	SOLESINO
037PD032	ESTE
037PD034	ESTE
037PD090	ESTE
081PD049	BORGO VENETO
037PD024	ESTE
037PD035	ESTE
088PD045	STANGHELLA
088PD045	STANGHELLA
081PD046	BORGO VENETO
081PD046	BORGO VENETO
062PD030	PIACENZA D'ADIGE
037PD050	ESTE
062PD031	PIACENZA D'ADIGE
037PD048	ESTE
055PD128	MONSELICE
059PD058	OSPEDALETTO EUGA- NEO